

Guida alle principali misure di interesse per le imprese industriali del Decreto Legge “Rilancio”

26 maggio 2020

Sommario

Premessa.....	3
Le Linee generali del Decreto Legge “Rilancio”	4
Un quadro sinottico delle principali misure e dei beneficiari	6
Quadro riepilogativo delle risorse stanziato per le imprese	7
Misure economiche	8
Contributo a fondo perduto	8
Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’imposta sul gas e sull’energia	8
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche.....	9
Contributi e credito d’imposta per l’adeguamento dei locali, la sanificazione e l’acquisto di DPI.....	9
12 mld per pagamenti debiti PA.....	10
Misure fiscali.....	12
Stralcio dell’Irap	12
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili destinati all’attività d’impresa.....	12
Esenzione IMU per il settore turismo	13
Plastic Tax.....	14
Ecobonus /sisma bonus	14
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi	14
Sospensione dei versamenti tributari	15
Compensazione orizzontale dei crediti d’imposta	16
Misure patrimoniali.....	17
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	17
Sostegno finanziario e patrimoniale per le Grandi Imprese: il Fondo “Patrimonio Rilancio”	17
Misure lavoro e welfare	19
Cassa integrazione ordinaria, FIS e Cig in deroga.....	19
Blocco dei licenziamenti	19
Legge 68.....	20
Contratti a tempo determinato e somministrazione	20
Congedi per i dipendenti.....	21
Permessi retribuiti ex L. 104/1992.....	22
Lavoro agile.....	22
Fondo nuove competenze.....	23
ALLEGATO 1. Tabella di riepilogo sospensioni ed esenzioni	24

Premessa

Il 19 maggio 2020 sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 è stato pubblicato il **Decreto-legge n.34**, cosiddetto “Rilancio”, con l’obiettivo di **attutire l’impatto economico-sociale dell’emergenza, nonché di preparare e sostenere la ripresa e il rilancio dell’economia italiana**. Il Decreto stanZIA **55 miliardi in termini di indebitamento netto e 155 in termini di saldo netto da finanziare** per aiuti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese.

Il decreto legge, che segue i precedenti interventi “Cura Italia” e “Liquidità”, contiene una ampia gamma di misure di interesse per le imprese che impattano sulle diverse dimensioni della vita aziendale, da quella patrimoniale ed economica a quella finanziaria e sindacale. Prevede infatti, tra l’altro, interventi quali lo stralcio dell’Irap, la proroga della cassa integrazione guadagni e del blocco dei licenziamenti, nuovi aiuti per la capitalizzazione ed incentivi a fondo perduto per le imprese.

Confindustria Umbria, al fine di fornire ai propri associati strumenti che permettano di avere un’informazione tempestiva ed efficace delle principali misure adottate in sede nazionale e regionale nella fase di emergenza, ha predisposto una sintetica Guida alle misure contenute nel Decreto.

Per rendere più agevole la consultazione del documento, i provvedimenti di maggior interesse per le imprese industriali sono stati raggruppati in quattro categorie - misure economiche, fiscali, patrimoniali, lavoro e welfare - e ciascuna di esse è oggetto di una specifica scheda descrittiva.

È importante segnalare che trattandosi di un Decreto legge l’impianto normativo, pur pubblicato ed immediatamente esecutivo, dovrà comunque seguire l’iter parlamentare di conversione in legge. Ne consegue che durante i lavori parlamentari potranno essere introdotte modifiche, anche significative, al testo licenziato dal Governo.

Inoltre, l’attuazione di molte misure, tra cui i contributi a fondo perduto, i crediti di imposta per gli interventi volti a ridurre il contagio, per la patrimonializzazione e per i canoni di locazione è subordinata all’adozione di specifici atti dell’Agenzia delle Entrate, di decreti attuativi ed anche di autorizzazioni comunitarie che richiederanno un tempo inevitabilmente significativo.

Gli uffici di Confindustria Umbria sono a disposizione delle aziende associate per fornire l’assistenza necessaria alla migliore comprensione delle norme e per la loro applicazione concreta ai singoli casi aziendali.

Le Linee generali del Decreto Legge “Rilancio”

Il provvedimento interviene per rinforzare i settori salute e sicurezza, sostenere le imprese, i redditi da lavoro, il turismo e la cultura e prevede la cancellazione delle clausole di salvaguardia, eliminando così gli aumenti di Iva e accise previsti a partire dal 2021.

Stanzia risorse importanti per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all'economia tramite misure di sostegno per le imprese che prevedono, tra l'altro, contributi a fondo perduto, la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno, contributi per affitti e bollette, il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, l'allungamento delle tutele della Cassa Integrazione.

Interviene anche su uno dei settori più colpiti, il turismo, a cui sono destinati 3 miliardi di aiuti che serviranno a finanziare, tra le altre cose, l'esenzione IMU per le attività del settore ricettivo.

Nel complesso, si può innanzitutto rilevare che il decreto recepisce alcune indicazioni fornite da Confindustria nel corso delle interlocuzioni con il Governo.

In particolare, va sottolineato l'intervento di quattro miliardi sull'Irap che porterà sicuramente benefici immediati alle imprese. È evidente però che il tema dell'Irap andrà ripreso per essere affrontato in via definitiva nell'ambito di una riforma organica del sistema fiscale.

Il giudizio positivo riguarda anche le misure per la patrimonializzazione delle imprese, rivolte sia alle PMI che alle grandi aziende, che possono trarre giovamento in una fase di debolezza come l'attuale dalla istituzione dei due fondi dedicati, gestiti da Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti. Restano sullo sfondo alcune perplessità su alcuni aspetti che possono far intravedere ipotetici processi di nazionalizzazione. A tal riguardo si ricorda che l'intervento dello Stato deve avere un perimetro ben delimitato dal punto di vista temporale e occorre definire una chiara via di uscita da parte delle Istituzioni che entreranno nel capitale delle imprese, dopo aver creato le condizioni per il loro rafforzamento dal punto di vista patrimoniale.

Un punto qualificante del decreto riguarda lo stanziamento di 12 miliardi di euro per consentire alle imprese di incassare i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione. Va nella direzione giusta pure il prolungamento per 9 settimane della cassa integrazione guadagni.

Tuttavia, a fronte di queste valutazioni specifiche riferite a singole misure, occorre evidenziare che l'architettura complessiva del testo non consente di intravedere una reale e ben definita strategia di rilancio dell'economia del Paese.

L'eccessiva frammentazione delle misure e la parcellizzazione delle risorse in un elenco troppo vasto di interventi testimoniano un approccio ancora troppo emergenziale e troppo poco organico e sistematico.

Ne è ulteriore dimostrazione l'assenza di un vero piano di rilancio degli investimenti e dei consumi, indispensabile per stimolare la domanda interna pubblica e privata che in molti settori è crollata e che farà fatica a risalire nel medio periodo senza una adeguata politica.

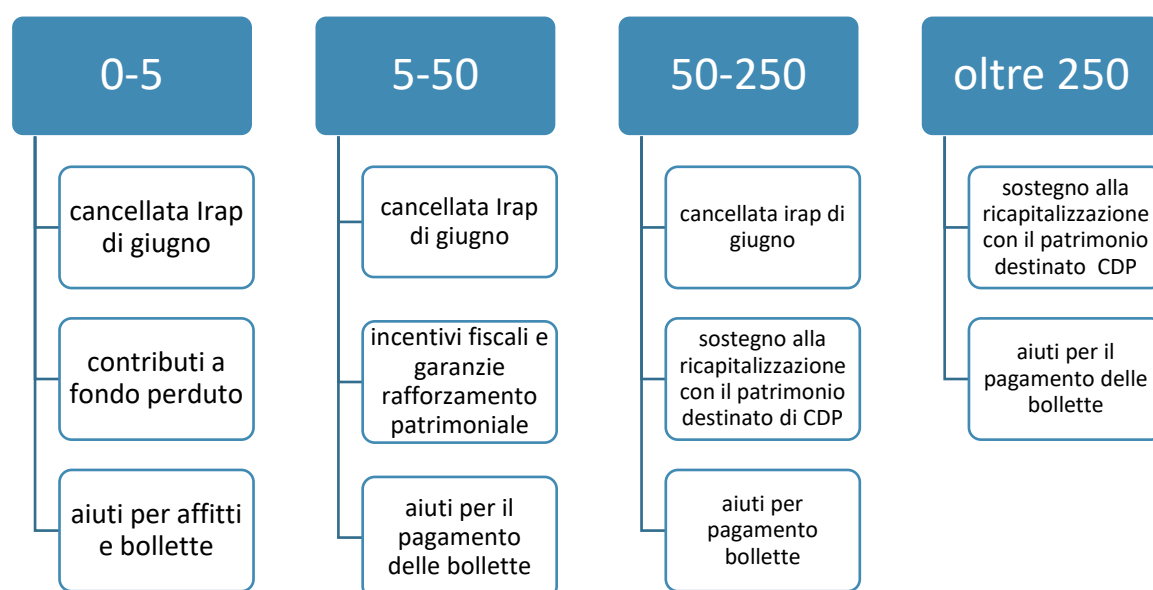
Infine, come sopra accennato, occorre sottolineare che la reale operatività di gran parte delle misure previste è subordinata all'adozione di circa 90 decreti attuativi che si teme possa richiedere tempi piuttosto lunghi che finirebbero per impattare negativamente sulla reale efficacia dei provvedimenti.

Un quadro sinottico delle principali misure e dei beneficiari

Di seguito si riporta uno schema che illustra **alcune delle principali misure** di sostegno alle imprese del Decreto Legge, con l'indicazione delle imprese beneficiarie, identificate **in base al fatturato**.

Come si evince dal grafico i destinatari spesso non sono la totalità delle imprese, essendo le misure rivolte principalmente a specifici segmenti del mondo produttivo, con una prevalenza di quello costituito da aziende con fatturato inferiore a 5 e talvolta a 50 milioni di euro.

Tab. 1 Incentivi per le imprese in base al fatturato espresso in milioni di euro



misure per aziende di tutte le dimensioni

- CIG estesa per 9 settimane
- 12 miliardi stanziati per i debiti PA
- rinvio adempimenti e versamenti
- riduzione oneri delle bollette elettriche (per utenze in bassa tensione)
- credito imposta per adeguamento ambienti lavoro

Quadro riepilogativo delle risorse stanziare per le imprese

Tab. 2 Quadro riepilogativo delle risorse stanziare dal Decreto per le imprese

RISORSE PER LE MISURE DI MAGGIORE INTERESSE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI	
Misure	milioni di euro
PATRIMONIO RILANCIO GRANDI IMPRESE	45.000
PROLUNGAMENTO CIG	16.000
PAGAMENTO DEBITI PA	12.000
CONTRIBUTI FONDO PERDUTO	6.200
FONDO PATRIMONIO PMI	4.000
IRAP	4.000
TURISMO	3.000
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI	1.500
RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE	600
CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTO LUOGHI	403

Misure economiche

Contributo a fondo perduto

I beneficiari del contributo ex art 25 del decreto sono i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, la cui attività non risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza, **con un fatturato 2019 inferiore a € 5 milioni**, ad esclusione degli enti pubblici (art. 74 Tuir) e degli intermediari finanziari.

La condizione per accedere al beneficio è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La misura del contributo si calcola sull'ammontare della riduzione dei ricavi di aprile 2020 su aprile 2019 (con un minimo di mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) ed è pari a:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a € 400 mila
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra € 400 mila e € 1 milione
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 compresi tra € 1 milione e € 5 milioni

Per fruire del contributo è necessario inviare un'istanza all'Agenzia delle Entrate in via telematica da presentare entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia da sottoporre a verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità di presentazione dell'istanza saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed il contributo sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell'accisa sul gas e sull'energia

La norma prevede all'art. 129 che le rate di acconto mensili relative al periodo da maggio a settembre 2020 sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate ai sensi degli articoli 26, comma 13 e 56, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

L'eventuale versamento a conguaglio è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio è effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Le rate in acconto per il pagamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica sono calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente.

In considerazione del forte calo dei consumi di energia e gas che si registreranno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma mira a favorire le imprese tramite la riduzione delle rate di acconto da versare.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per le utenze non domestiche allacciate in Bassa Tensione, l'articolo 30 prevede la riduzione degli oneri fissi relativi alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Le bollette di fornitura di energia elettrica sono composte da una parte variabile, legata all'energia consumata, e una parte fissa, fortemente correlata alla potenza prelevata, misurata in KW. La misura prevede che per tre mesi (maggio, giugno e luglio 2020), per le utenze non domestiche allacciate in Bassa Tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga una riduzione della spesa tramite l'applicazione di un livello di potenza disponibile fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

La norma ha impatto sulle sole imprese che hanno un contratto di fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione. Nel decreto non sono previsti interventi a favore delle utenze in Media e Alta Tensione.

Contributi e credito d'imposta per l'adeguamento dei locali, la sanificazione e l'acquisto di DPI

Per favorire l'attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19, all'art. 95 vengono previsti interventi straordinari, con uno stanziamento di 403 milioni di euro, destinati alle imprese che hanno introdotto dal 17 marzo nei luoghi di lavoro interventi per ridurre il rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature e dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori ed anche riguardo agli utenti o addetti esterni, dispositivi per la sanificazione e strumenti di controllo degli accessi, dispositivi e altri strumenti di protezione individuale (art. 95).

L'erogazione dei contributi è affidata a Invitalia S.p.A., sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'INAIL, con le seguenti modulazioni: euro 15.000 max per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 max per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 max per le imprese con più di 50 dipendenti.

I contributi sono concessi con procedura automatica, sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili e sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020—C (2020) 1863-final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

È inoltre previsto un credito d'imposta (art. 125) per le spese sostenute da imprese, enti non commerciali, esercenti arte e professioni, per sanificare gli ambienti e gli strumenti di lavoro utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi volti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 e spetta fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è cedibile e bancabile.

Con questo articolo viene disposta l'abrogazione del credito sanificazione di cui all'articolo 64 de DL Cura Italia e dell'articolo 30 del DL Liquidità che estendeva la disciplina del credito anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con l'art. 120 viene disposto un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un max di 80.000 euro a sostegno degli operatori con attività aperte al pubblico (es. alberghi, teatri, cinema, bar, ristoranti, ecc.) nonché alle associazioni, fondazioni e altri enti privati. Tra tali interventi rientrano anche quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

L'attuazione della misura dell'art. 95 prevede la revoca del bando ISI INAIL 2019.

Per l'attuazione della misura del credito d'imposta prevista sia dall'art. 120 che 125 è necessario attendere un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge.

12 mld per pagamenti debiti PA

Sarà costituito un Fondo **denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"**, con una dotazione di **12.000 milioni di euro per il 2020** per concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili (art. 115 e 116).

Il Fondo, sarà articolato in due Sezioni per assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome:

- per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, con **dotazione di 8.000 milioni di euro** (di cui 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome).
- per debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale **con una dotazione di 4.000 milioni di euro**.

La gestione delle due Sezioni del Fondo sarà affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una **convenzione** da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nella convenzione saranno definiti i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo.

Le regioni, province autonome ed enti locali che in caso di carenza di liquidità non possono far fronte ai pagamenti dei **debiti certi liquidi ed esigibili** maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a **somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali**, possono chiedere, tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione.

L'anticipazione consente di accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, assicurando liquidità alle imprese, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

Misure fiscali

Stralcio dell'Irap

Le imprese con fatturato fino a 250 milioni di euro nel 2019 non dovranno pagare il saldo IRAP per il 2019 né l'acconto della medesima imposta, pari al 40%, per il 2020 (art.24).

Viene specificato che l'importo dovuto per il versamento è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020, avendo come effetto un taglio automatico ed effettivo dell'imposta.

Sono escluse da tale agevolazione le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti Pubblici.

Si tratta di una misura una tantum, infatti il provvedimento prevede che il taglio dell'Irap sia valido solo per saldo e acconto 2020, non per quanto dovuto relativamente al 2019.

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili destinati all'attività d'impresa

I soggetti esercenti attività d'impresa, compresi i professionisti e gli Enti del Terzo settore, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbiano subito un calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio 2020) rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, hanno diritto ad un credito d'imposta per l'affitto degli immobili ad uso non abitativo (art.28).

Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio; in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda l'agevolazione spettante è del 30%.

Le strutture alberghiere possono beneficiare del credito d'imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il locatario, invece che utilizzare direttamente il credito d'imposta, può cederlo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, come ad esempio istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Non rileva inoltre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 Tuir e dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

Il beneficio non si cumula, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del DL Cura Italia.

L'agevolazione prevista dall'art. 28 rientra nella cornice delle disposizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

A differenza del beneficio previsto nel DL Cura Italia, il nuovo credito d'imposta previsto dall'art. 31 riguarda tutti gli immobili a uso non abitativo, e non solo negozi e botteghe (immobili C/1) come previsto nel decreto Cura Italia ed interessa anche i professionisti e gli Enti del Terzo settore. La previsione è inoltre più estesa: non solo il mese di marzo, ma anche i mesi di aprile e maggio.

A differenza del precedente bonus, utilizzabile solo in compensazione, il nuovo credito d'imposta prevede, in alternativa all'utilizzo diretto, la cessione anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

Esenzione IMU per il settore turismo

Il provvedimento (art. 177) prevede l'abolizione della prima rata IMU, in scadenza il 16 giugno, per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, tra cui alberghi, agriturismi, ostelli, pensioni e bed&breakfast. La condizione per beneficiare dell'agevolazione fiscale è che i proprietari di tali immobili debbano essere anche i gestori delle attività.

A fronte delle perdite che i Comuni subiranno dalla cancellazione della prima rata IMU per una parte di alberghi e pensioni, il decreto prevede la creazione di un apposito Fondo, con una dotazione di 74,90 milioni di euro per il 2020.

La misura si inserisce in un ampio pacchetto di agevolazioni volte a sostenere il settore turismo e a ridargli liquidità. Tra tali misure rientrano la Tax Credit vacanze, di importo massimo pari a 500 euro, che potrà essere concessa alle famiglie con reddito Isee inferiore ai quarantamila euro, per agevolarle nel pagamento dei servizi offerti in Italia da strutture turistiche e ricettive. Un'altra misura è l'istituzione di un Fondo Turismo per finanziare operazioni di mercato volte all'acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistiche e ricettive. E' prevista l'istituzione di un ulteriore Fondo per la promozione del turismo.

L'agevolazione rientra nella cornice delle disposizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

Plastic Tax

Con la pubblicazione della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) è stata istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego "MACSI", la cd plastic tax, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° luglio 2020.

L'art. 133 del provvedimento stabilisce il differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di plastic tax al 1° gennaio 2021.

Ovviamente non vengono risolte le difficoltà operative e le criticità sollevate dagli operatori.

Quindi il rinvio, pur importante in questa fase, non soddisfa le istanze delle imprese interessate che di fatto hanno chiesto innanzitutto il ritiro della norma che ha introdotto l'imposta od una revisione della stessa e delle modalità applicative.

Ecobonus /sisma bonus

L'art. 119 del provvedimento è relativo a *"Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici"*.

Prevista la detrazione nella misura del 110% per spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sisma bonus) e per altri interventi ad essi connessi per fotovoltaico e ricarica veicoli elettrici. Per tali interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Il provvedimento agli artt. 126 e 127 posticipa per i soggetti esercenti attività d'impresa e per gli enti non commerciali al 16 settembre 2020 (dal 30 giugno) il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020.

La misura modifica l'art. 18 del DL 23/2020 (Decreto Liquidità), definendo nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti.

Si specifica che per quei soggetti che non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione disposta dal DL in esame, il DL n. 23/2020 ha disposto che restano ferme per il mese di aprile, le sospensioni già previste dall'articolo 8, comma 1, del DL n. 9/2020 e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del

DL 18/2020, e per i mesi di aprile e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del DL 18/2020.

Il prospetto riassuntivo delle nuove scadenze è riportato nella tabella di riepilogo delle sospensioni ed delle esenzioni in fondo al documento.

Sospensione dei versamenti tributari con avvisi bonari e da cartelle di pagamento in scadenza al 31 maggio; proroga “Rottamazione-Ter” e “Saldo e Stralcio”; proroga della notifica delle cartelle esattoriali

L'articolo 144 rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti delle liquidazioni automatizzate e del controllo formale su base documentale degli oneri detraibili e deducibili. I versamenti degli avvisi bonari e delle relative rate si potranno versare entro il 16 settembre 2020. Si prevede inoltre la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. Il nuovo termine è il 16 settembre 2020. In entrambi i casi i pagamenti possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Con l'articolo 149 viene disposta la proroga dal 9 marzo al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione. Nello stesso articolo è prevista la sospensione dal 9 marzo al 31 maggio anche per le rateazioni in corso per i predetti atti e per gli istituti della “pace fiscale” (processi verbali, atti del procedimento di accertamento, controversie tributarie, atti del procedimento di accertamento delle società ed associazioni sportive dilettantistiche). Tali versamenti sono prorogati al 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o in 4 rate mensili con scadenza il 16 di ciascun mese.

Con l'articolo 154, viene modificato l'articolo 68 del DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, che proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione dei pagamenti.

Viene inoltre stabilito che i piani di rateazione in corso all'8 marzo e quelli presentati al 31 agosto 2020 si considerano decaduti in caso di mancato versamento di 10 rate invece di 5.

Riguardo al “Saldo e Stralcio” ed alla “Rottamazione Ter”, l'articolo 154 dà la possibilità di pagare il 10 dicembre quanto dovuto per le rate in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020. Tale termine è tassativo, poiché viene negata la fruizione del periodo di tolleranza 5 giorni.

Viene inoltre concesso un anno in più per la notifica degli atti impositivi, scadenti tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, termini calcolati senza tener conto della sospensione prevista dall'art. 67 del DL 18/20. Tali atti potranno essere infatti notificati solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza o per il perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il versamento di tributi.

Per gli atti in questione saranno individuate dall'Agenzia delle Entrate specifiche modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni che devono avvenire entro il 31.12.2020.

Compensazione orizzontale dei crediti d'imposta

Con l'art. 147 viene incrementato dagli attuali 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la delega di pagamento (Modello F24), ovvero rimborsabili in conto fiscale. La misura ha effetto immediato a partire dall'anno 2020.

Con questo intervento si intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione, che per la misura in questione è quella orizzontale, cioè tra debiti e crediti fiscali di natura diversa.

Misure patrimoniali

Per assorbire le perdite provocate dalla pandemia vengono introdotte due misure (artt. 26 e 27) che contribuiscono al rafforzamento patrimoniale delle aziende di tutte le dimensioni:

Per le PMI l'intervento è combinato, ovvero formato da un credito d'imposta e da un sostegno diretto di Invitalia (art. 26); per le Grandi Imprese interverrà invece CDP (art. 27) con un intervento che mira anche a tutelare gli asset strategici nazionali.

Entrambe le misure dovranno essere disciplinate da appositi decreti attuativi.

Si segnala che il totale degli aiuti concessi ai sensi delle misure in esame, sommati agli altri eventualmente ricevuti (es. DL Cura Italia, DL Liquidità, misure regionali ad hoc) non possono eccedere il limite massimo definito dal temporary framework, di 800 mila euro.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Condizioni per l'accesso alle misure e contenuti

PMI: (ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro ed avere meno di 250 dipendenti), costituita in forma di società di capitali, avere sede in Italia, aver subito - nel 2° bimestre 2020 - una riduzione dei ricavi di almeno il 33%, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, riconducibile alla pandemia.

Tipologia di intervento previsto:

credito d'imposta del 20% per le società che effettuano un aumento di capitale di almeno 250 mila euro e che si impegnano a non distribuire le riserve fino al 1° gennaio 2024.

Il credito di imposta del 20% della somma investita nel capitale sociale dell'impresa e nei limiti di 400 mila euro (aumento massimo consentito come base di calcolo, 2 Milioni di euro), sarà utilizzabile in regime di detrazione o deduzione, a seconda che l'investitore sia una persona fisica o giuridica.

Inoltre, una volta approvato il bilancio d'esercizio 2020, alle società conferitarie viene anche riconosciuto un **credito d'imposta pari al 50%** delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato.

L'aiuto si applica anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in altri Stati UE o in altri Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

In combinazione con l'incentivo fiscale è previsto anche l'intervento di Invitalia a cui le PMI, questa volta con fatturato di almeno 10 milioni, possono chiedere la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi entro il 2020, con rientro nel termine massimo di 6 anni e senza interessi. Allo scopo, viene istituito il **"Fondo Patrimonio PMI"** gestito appunto da Invitalia.

Sostegno finanziario e patrimoniale per le Grandi Imprese: il Fondo "Patrimonio Rilancio"

Al fine di sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, le società per azioni, anche quotate in mercati regolamentati comprese le cooperative, che hanno sede legale in Italia non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo con un **fatturato annuo superiore a € 50 milioni** possono beneficiare degli interventi a valere sulle risorse del Patrimonio Destinato (art.27).

Il Patrimonio Destinato, denominato “**Patrimonio Rilancio**”, potrà essere costituito da Cassa Depositi e Prestiti Spa, sul quale saranno trasferiti beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli apporti, i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio saranno definiti con decreto specifico.

Il Patrimonio potrà effettuare ogni forma di investimento di carattere **temporaneo**, compresi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario.

In via preferenziale potrà:

- sottoscrivere prestiti obbligazionari convertibili;
- partecipare ad aumenti di capitale;
- acquisire azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nell’individuare gli interventi su cui investire, sarà valutata l’incidenza dell’impresa rispetto allo **sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.**

Possono essere effettuati anche interventi relativi a **operazioni di ristrutturazione di società** che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Il Fondo “Patrimonio Rilancio” (o Destinato) opererà, sia all’interno del quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, che a condizioni di mercato, a seconda dello strumento di sostegno attivato.

Tuttavia, per l’attivazione degli interventi del Fondo “Patrimonio di Rilancio” è necessario attendere i decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico e, qualora fondamentale, l’approvazione della Commissione europea.

E’ opportuno evidenziare che gli investimenti saranno orientati preferibilmente verso quelle grandi imprese che hanno una vocazione strategica per l’economia nazionale, anche in quanto parte di filiere produttive capitanate da grandi players, purché posizionate in un ruolo determinante, nell’ambito delle grandi supply chain di riferimento.

Misure lavoro e welfare

Cassa integrazione ordinaria, FIS e Cig in deroga

Vengono finanziate ulteriori nove settimane con duplice articolazione temporale. Risulterà possibile usufruire di cinque settimane fino al 31/08 (aggiuntive alle nove del Decreto Cura Italia), ed ulteriori quattro dal 1/09 al 31/10 (Artt. 68 e ss.).

E' stata reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale.

La cassa integrazione con causale "Emergenza Covid-19" è stata, quindi, prorogata di ulteriori nove settimane che consentono alle imprese di poter richiedere l'ammortizzatore fino al mese di ottobre, a condizione di aver fruito interamente del periodo precedentemente concesso di nove settimane. Il termine di presentazione della domanda è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Le ulteriori quattro settimane sono previste, quindi, solo in caso proroga della sospensione o riduzione dell'attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre.

La distinzione (quattordici più quattro), ai sensi del comma 1, lett.a), dell'art. 68, non è prevista invece per il comparto del turismo. Nel decreto Rilancio è stabilito, successivamente a specifica richiesta del MIBACT, che "per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre."

Per quanto riguarda la procedura adottata ai sensi dell'art. 22-quater è stato consentito, per la Cig in deroga, il suo riconoscimento da parte dell'INPS e non più da parte delle regioni (tenendo in debita considerazione che la nuova procedura non potrà essere applicata per le richieste di CIGD in corso) e in caso di richiesta di pagamento diretto, l'INPS dispone l'anticipazione ai lavoratori nella misura del 40 % dell'indennità.

L'ammortizzatore sociale della Cigo Industria, della Cigo in ambito FIS e della Cig in deroga è largamente utilizzato fin dagli inizi dell'emergenza dalle imprese umbre. I maggiori problemi riscontrati sono stati legati alla Cig in deroga a causa dei tempi di istruttoria delle domande presentate da parte degli uffici della Regione.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità in favore dei lavoratori, pur riscontrando una quantità notevole di aziende che anticipano il trattamento ai propri dipendenti, la maggior parte sta optando per il pagamento diretto da parte dell'INPS.

Blocco dei licenziamenti

Blocco dei licenziamenti per cinque mesi dal 17 marzo 2020, quindi fino al 16 agosto 2020; in virtù di detta disposizione sono sospese:

- le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- le procedure di licenziamento collettivo.

Inoltre in base all'art. 80, comma 1-bis, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

La proroga del blocco dei licenziamenti individuali e collettivi ex art. 3 legge 604/1966 e legge 223/1991 per ulteriori 3 mesi, comporta l'impossibilità di procedere con il licenziamento individuale e collettivo fino al 16/08/2020. Restano fuori dal blocco dei licenziamenti individuali, quindi, i licenziamenti disciplinari (giusta causa e giustificato motivo soggettivo), raggiungimento del limite massimo di età per la pensione di vecchiaia, per la quota 100, per il superamento del periodo di comporto, dei lavoratori domestici. Rimane l'esclusione da tale divieto dei recessi relativi a personale che subentra in contratti di appalto, secondo quanto stabilito dalla legge n. 27/2020 di conversione del D.L. Cura Italia.

La misura adottata dal Decreto Cura Italia e riconfermata per altri tre mesi dal D.L. Rilancio è preoccupante per numerose imprese del territorio umbro per le quali non è escluso affatto che vi sia bisogno di dover ridimensionare i propri organici dopo un periodo, qual è quello attuale, di incertezze e sacrifici.

Legge 68

Viene elevato a quattro mesi il periodo di sospensione, inizialmente previsto per due mesi dal Decreto Legge 18/2020 "Cura Italia" all'art. 40, degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della Legge 68/99, articolo che disciplina le modalità delle assunzioni obbligatorie (art.76).

Per tutti i datori di lavoro sono sospesi gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99 e i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 7. Gli stessi sono pertanto considerati ottemperanti per il periodo di sospensione, fatto salvo il riavvio delle procedure al termine dello stesso.

Rimangono sempre possibili le richieste nominative di avviamento.

Esempio: la persona con disabilità ha terminato il 31/03 (durante la sospensione) quindi entro il 30/05 (60 giorni dalla nascita della scopertura) il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi. Il Decreto "Cura Italia" prevedeva la sospensione per 2 mesi, fino al 16/05/2020, quindi la nuova scadenza entro la quale il datore di lavoro dovrà attivarsi dovrà essere il 15/07/2020 (16/05 + 60 giorni).

Contratti a tempo determinato e somministrazione

L'art. 93 introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19,

comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015 ossia derogando all'obbligo dell'applicazione delle causali contenute nell'art. 19, comma 1, lettere a) e b) successivamente richiamato.

Come si ricorderà, secondo l'articolo 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle condizioni previste:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Pertanto, sulla base della nuova disposizione, per far fronte al riavvio delle attività produttive dovute all'emergenza epidemiologica in corso sarà possibile derogare all'obbligo di causale per rinnovare o prorogare il contratto determinato in essere fino al 30 agosto 2020, a condizione che l'azienda interessata debba "riavviare" la propria attività.

Detta misura è stata introdotta per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali (ove possibile) ed è in linea con la proroga dell'ammortizzatore sociale conservativo e con il blocco dei licenziamenti come precedentemente puntualizzato.

Congedi per i dipendenti

Ai sensi dell'art. 72, per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono previsti "uno o più bonus" e le parole "600 euro" sono sostituite da "1200 euro" ed il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa ed ai servizi integrativi ed innovativi per la prima infanzia.

La norma contenuta nel D.L. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 all'art. 23, prima della modifica intervenuta e sopra richiamata, disponeva per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, il riconoscimento a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale era riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo). I suddetti periodi anche in tal caso

erano coperti da contribuzione figurativa. La nuova norma quindi incrementa il periodo di fruizione, sempre in maniera continuativa o frazionato estendendolo a giorni 30. Anche l'età del figlio viene definita ai 16 anni così come è intervenuta un'estensione del bonus a 1200 euro. L'impatto è sicuramente stato a vantaggio della *conciliazione dei tempi di vita e lavoro* e di massimo sostegno alle famiglie anche in Umbria.

Permessi retribuiti ex L. 104/1992

Sono previsti ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 per permessi di cui alla L. 104/1992.

L'art. 73, modificando l'art. 24 in materia di permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92 estende la fruibilità del permesso in parola di ulteriori 12 giorni, rispetto alle 3 giornate mensili normalmente previste ed alle 12 riconosciute nei mesi di marzo ed aprile ex D.L.18/2020 e smi ex Legge n. 27/2020.

L'articolo 73 conferma pertanto, anche per maggio e giugno, l'aumento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104 (ex articolo 33, legge 104/1992) per i lavoratori con disabilità o lavoratori che assistono familiari disabili, che era già stato introdotto per i mesi di marzo e aprile 2020 dal Decreto 'Cura Italia': vengono previsti altri 12 giorni aggiuntivi complessivi, utilizzabili tra maggio e giugno c.a. Come precedentemente, i 12 giorni totali aggiuntivi portano il totale dei permessi tra i due mesi a 18 giorni totali (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi= 18 giorni complessivi). Anche detta misura si muove sia in direzione di un'estensione della fruizione di permessi per i lavoratori disabili e per coloro che assistono famigliari disabili e sia in direzione dell'azione di contenimento della diffusione del Coronavirus.

Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art.90).

Detto diritto vale a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l'intero periodo di cui al comma 1 dell'art. 90, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoro agile svolto anche attraverso meeting telematici (ormai resi possibili dalle varie piattaforme telematiche esistenti), atteso il mantenimento dei livelli di produttività, può rendere sempre più efficienti i costi aziendali dal momento che alcune attività, in passato svolte in trasferta, possono oggi essere garantite per via telematica. Anche nella nostra regione si è fatto ricorso allo strumento del lavoro agile che ha dato i risultati suddetti in termini di efficienza e produttività. Le imprese hanno colto con particolare favore questa opportunità fornita dall'emergenza sanitaria. Si ricorda per altro che lo SW è stato da sempre previsto come forma di lavoro raccomandata dai DPCM governativi (non ultimo il DPCM 26/04/2020 il quale all'art. 1, comma 1, lett. ii), a) dispone *"in ordine alle attività professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza"*) in quanto ritenuta, per altro, una delle misure utili per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Fondo nuove competenze

Per consentire la graduale ripresa delle attività, per l'anno 2020, l'art. 88 prevede che i contratti collettivi di lavoro possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione sono a carico del "Fondo Nuove competenze" 230 milioni, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro.

ALLEGATO 1. Tabella di riepilogo sospensioni ed esenzioni
Versamenti tributari ed esenzioni

SOGGETTI	TIPOLOGIA DI VERSAMENTO E PERIODO DI SOSPENSIONE				DATA RIPRESA VERSAMENTI	RIF. NORMATIVI
	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO		
SETTORI MAGGIORMENTE ECOLPITI (ad es. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, teatri, ristoranti, terme...)	Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL	Solo per associazioni e società sportive Ritenute Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL <i>Per gli altri soggetti si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità) In caso di riduzione fatturato del mese di marzo 2020 di almeno del 33% rispetto a marzo 2019 (o del 50% se volume dei ricavi del 2019 superiore a 50 milioni di euro)</i>		Dal 16 settembre 2020 , in 4 rate mensili	DL n. 9/2020 Articolo 8 DL n. 18/2020 (DL Cura Italia) Articolo 61 DL n. 23/2020 (DL Liquidità) Articolo 18 comma 8 DL Rilancio Articoli 126 e 127
SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI NEL 2019	Ritenute e addizionali regionali e comunali. Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	<i>Si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità): In caso di riduzione fatturato del mese di marzo 2020 di almeno del 33% rispetto a marzo 2019 (o del 50% se volume dei ricavi del 2019 superiore a 50 milioni di euro)</i>		Nessuna sospensione	Dal 16 settembre 2020 , in 4 rate mensili	DL Cura Italia Articolo 62, comma 2 DL Rilancio Articoli 126 e 127
SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI NEL 2019	IVA, differimento al 20 marzo	<i>Si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato (DL liquidità): In caso di riduzione fatturato del mese di marzo 2020 di almeno del 33% rispetto a marzo 2019 (o del 50% se volume dei ricavi del 2019 superiore a 50 milioni di euro)</i>		Nessuna sospensione	Dal 16 settembre 2020 , in 4 rate mensili	DL Cura Italia Articolo 60 DL Cura Italia Articolo 62 DL Liquidità Articolo 21
SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI NEL 2019 CON RIDUZIONE DEL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 2020 DI ALMENO IL 33% RISPETTO A MARZO 2019		Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	Nessuna sospensione	Dal 16 settembre 2020 , in 4 rate mensili	DL Liquidità Articolo 18, comma 1 DL Rilancio Articoli 126 e 127
SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI NEL 2019		Ritenute e addizionali locali	Ritenute e addizionali locali	Nessuna sospensione	Dal 16 settembre 2020	DL Liquidità Articolo 18, comma 3

MILIONI NEL 2019 CON RIDUZIONE DEL FATTURATO DEL MESE DI MARZO 2020 DI ALMENO IL 50% RISPETTO A MARZO 2019		Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA	Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA		2020, in 4 rate mensili	DL Rilancio Articoli 126 e 127
IMPRESE COSTITUITE DOPO IL 31 MARZO 2019		Ritenute e addizionali locali Contributi previdenziali e assistenziali Premi INAIL IVA			Dal 16 settembre 2020, in 4 rate mensili	DL Liquidità Articolo 18, co. 5 DL Rilancio Articoli 126 e 127
PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI CON FATTURATO INFERIORE A € 400.000	Nessuna ritenuta acconto su compensi e provvigioni percepiti dal 17 marzo al 31 maggio				Dal 16 settembre 2020, in 4 rate mensili	DL Liquidità, articolo 19 DL Rilancio Articoli 126 e 127
PER TUTTI I CONTRIBUENTI	Sospesi i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse fino al 31 agosto 2020 da Agente della Riscossione o a seguito di accertamenti esecutivi ex art. 29 e 30 del DL 78/2010, atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane, atti di ingiunzione di Enti locali				Dal 30 settembre 2020, in 4 rate mensili	DL Cura Italia Articolo 62, comma 1 DL Rilancio articolo 154, comma 1, lett. a)
PER TUTTI I CONTRIBUENTI	Rate scadenti nel 2020 per sanatorie fiscali (es. rottamazione ter, pace fiscale).				Dal 10 dicembre 2020	DL Cura Italia Articolo 62, comma 1 DL Rilancio articolo 154, comma 1, lett. c)
PER TUTTI I CONTRIBUENTI	Sospesi i versamenti derivanti da avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020)				Dal 16 settembre 2020, in 4 rate mensili	DL Rilancio articolo 144
PER TUTTI I CONTRIBUENTI	Sospesi i versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020)				Dal 16 settembre 2020, in 4 rate mensili	DL Rilancio articolo 149
IMPRESE CON RICAVI NON SUPERIORI A 250 MILIONI ENTI NON COMMERCIALI				IRAP Saldo 2019 1° rata acconto 2020	-	DL Rilancio articolo 24
SETTORE TURISTICO E OSPITALITÀ	Abrogato il versamento della prima rata IMU immobili classificati nella categoria catastale D/2 (es. immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi) e per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali.			IMU 1° rata 2020	-	DL Rilancio articolo 177

Sospensione degli adempimenti tributari

DATA ORDINARIA	ADEMPIMENTO	NUOVA SCADENZA	RIF. NORM.
7 marzo	Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia	31 marzo (entro il 30 aprile senza sanzioni)	Art. 22, DL Liquidità
31 marzo	Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica	30 aprile	Art. 22, DL Liquidità
15 aprile	Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate	5 maggio	Art.1, DL n. 9/2020
30 aprile	Sospensione adempimenti di controllo sui versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente in sede di appalti (DL collegato art. 4) per coloro che fruiscono delle sospensioni dei versamenti (art. 61 e 62 del DL Cura Italia) <i>*Si ritiene applicabile tale chiarimento anche nei confronti dei soggetti che beneficiano delle nuove sospensioni dei versamenti delle ritenute fiscali previste dal DL liquidità (art.18).</i>	Da giugno 2020, in 5 rate mensili	DL Cura Italia art. 61 e 62 Circolare AE n. 8/E del 2020
25 aprile – 25 maggio	Intrastat relativo al mese precedente	30 giugno	Circolare AE n. 11/E del 2020
30 aprile	Dichiarazione annuale IVA	30 giugno	DM 24 febbraio 2020
30 aprile	Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 (c.d. esterometro)	30 giugno	DL n. 18/2020
31 maggio	Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE)	30 giugno	DL n. 18/2020
23 luglio	Presentazione modello 730 precompilato	30 settembre	Art.1, DL n. 9/2020

Altre Proroghe		
PERIODO DI RIFERIMENTO	DISCIPLINA	Rif. normativi
8 marzo – 31 maggio	Sospensione dei termini di risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpelli (es. patent box, adempimento collaborativo, cooperazione rafforzata, nuovi investimenti, accordi preventivi per imprese con attività internazionale)	DL Cura Italia articolo 67
8 marzo – 31 maggio	Sospensione dei termini di attività di accertamento, liquidazione, controllo riscossione e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate	DL Cura Italia articolo 67
8 marzo – 31 maggio	<u>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602/1973 avviate in tale periodo, a condizione che l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis</u>	DL Rilancio articolo 164
Entrata in vigore DL rilancio – 31 agosto 2020	<u>Sospensione dei pignoramenti dell’Agenzia Entrate Riscossione sugli stipendi</u>	DL Rilancio articolo 163
9 aprile– 11 maggio	Sospensione termini per il compimento di atti processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile, tributaria (sia per il contribuente, sia per l’AF)	DL Liquidità art. 29, comma 3 ed art. 36
23 febbraio – 31 dicembre	Sospensione termini agevolazione prima casa: • trasferimento residenza • acquisto nuovo immobile • vendita vecchio immobile • utilizzo credito d’imposta	DL Liquidità, Art. 24
Fino al 31 maggio	Sospensione degli adempimenti di verifica periodica misuratori fiscali	DL Rilancio articolo 131 bis
1° luglio 2020	Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini	DL Rilancio articolo 152
1° luglio 2020	Posticipata al 1° gennaio 2021 la predisposizione delle bozze precompilate dei documenti IVA	DL Rilancio articolo 153
Dal 2020	Posticipata al 1° gennaio 2021 la procedura di integrazione delle fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo	DL Rilancio articolo 154
1° luglio 2020	Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. plastic tax	DL Rilancio articolo 139
1° ottobre 2020	Posticipata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore della c.d. sugar tax	DL Rilancio articolo 139

CONTATTI CONFINDUSTRIA UMBRIA

Area Economia di Impresa

Alessandro Castagnino T. 075 5820230 – C. 335 7175365 – Email: castagnino@confindustria.umbria.it

Valentina Vignaroli T. 075 5820209 – C. 338 6493886 – Email: vignaroli@confindustria.umbria.it

Paola Roscini T. 075 5820220 – C. 329 9261061 – Email: roscini@confindustria.umbria.it

Area Relazione Industriali

Cristiano Di Berardino - T. 0744 443412 - C. 338 6586066 - diberardino@confindustria.umbria.it

Domenico Taschini - T. 075 5820229 - C. 334 6084318 - taschini@confindustria.umbria.it

Luca Bartolucci - T. 075 5820223 - C. 334.6389785 - bartolucci@confindustria.umbria.it

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti

Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it